

Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 8

**Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa "AICCRE" – Federazione regionale della Toscana).**

(Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 02.03.2011 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 76/1997

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 76/1997

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) – Federazione regionale della Toscana);

Considerato che la prassi applicativa ha evidenziato la necessità di prevedere, al fine di sostenere l'attuazione del programma dell'AICCRE, anche la concessione da parte del Consiglio regionale di contributi finanziari in alternativa al distacco temporaneo di personale;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Modifiche all'articolo 3 della l.r. 76/1997*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) – Federazione regionale della Toscana), è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio regionale può sostenere l'attuazione del programma di attività dell'AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno e parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario.”

*Art. 2*

*Modifiche all'articolo 4 della l.r. 76/1997*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “oppure all'importo del contributo finanziario per l'attuazione del programma di attività.”.